



**SESSIONE ULTERIORE DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**

**Roma 15 - 16 dicembre 2023**

**MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI  
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

**Abstract:** proposta di adozione di una serie di misure di miglioramento e semplificazione dell'attuale procedimento disciplinare, allo scopo di renderlo più spedito e funzionale

Il Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana, riunito in sessione ulteriore in Roma

**PREMESSO CHE**

- l'art. 29, comma 1, lettera f) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ("Legge Professionale") prevede che il Consiglio dell'Ordine "*elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'art. 50*";
- il regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 1/2014 disciplina le norme elettorali per la formazione dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina;
- il regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2014 regola il procedimento disciplinare;

**RITENUTO CHE**

- la deontologia e la relativa disciplina costituiscono aspetti fondamentali per l'esercizio della professione forense;
- l'attuale sistema della disciplina forense presenta numerose criticità, alcune delle quali nascono dalla legge ordinamentale, altre dal codice deontologico, altre infine dai regolamenti attuativi emanati dal C.N.F.
- appare necessario semplificare l'attuale procedimento disciplinare, allo scopo di renderlo più spedito ed efficiente;
- occorre prevedere che gli esposti disciplinari possano essere presentati anche direttamente ai Consigli Distrettuali di Disciplina, che provvederanno a darne notizia all'iscritto ed alle necessarie formalità e che in caso di presentazione ad un Consiglio

dell'Ordine, questo si limiti a trasmetterlo al Consiglio di Disciplina senza ulteriori adempimenti;

- appare opportuno, al fine di razionalizzare i procedimenti, rivedere la composizione delle sezioni giudicanti riducendola a soli tre componenti effettivi oltre i due supplenti;
- in relazione alla fase dibattimentale è opportuno, al fine di salvaguardare la terzietà e indipendenza del giudice, prevedere la partecipazione del consigliere istruttore, che svolga la funzione di relatore, senza tuttavia il diritto di partecipare alla deliberazione;
- al fine di alleggerire le sezioni disciplinari da contestazioni palesemente infondate, appare necessario individuare un metodo che consenta al CDD la tempestiva archiviazione per palese manifesta infondatezza;
- appare poi necessario provvedere ad una razionalizzazione del Codice deontologico per come attualmente strutturato;
- occorre poi intervenire nel senso di:
  - a) evitare che una medesima condotta possa avere contemporaneamente rilevanza deontologica e amministrativa;
  - b) definire e distinguere chiaramente, anche ai fini prescrizionali, le condotte istantanee e quelle permanenti;
  - c) definire una previsione relativa al mancato adempimento degli obblighi in materia di anti-riciclaggio;
  - d) introdurre previsioni deontologiche specifiche per gli avvocati titolari di incarichi di nomina giudiziaria;

tutto ciò premesso,

#### **IMPEGNA**

l'Organismo Congressuale Forense, e le istituzioni forensi per quanto di competenza, a dare attuazione al presente deliberato ed a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa per sollecitare una pronta riforma delle disposizioni della Legge Professionale relative al procedimento disciplinare nonché al codice deontologico, secondo i principi indicati nel presente deliberato.

Bergamo – Roma, 20 novembre 2023

AVV. GIOVANNI BERTINO (delegato congressuale del Foro di Bergamo)

sottoscrizione mediante firma digitale